



COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA

(Prov. Di Vibo Valentia)

Piazza Michele Solari.9 – 89915 FRANCAVILLA ANGITOLA – Tel. 0968/722068 Fax 0968/722668-
e-mail: comunefrancavilla@tin.it

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 57 Registro Delibere

Data: 29/08/2025

Oggetto: PIANO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' (PIAO) 2025-2027: VARIAZIONE ALLA SOTTO-SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE".

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di Agosto alle ore 10:54 si è riunita la GIUNTA COMUNALE, nella sala delle adunanze di questo Comune, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto. Risulta che:

N.O.	Carica	COGNOME E NOME	Presente/Assente
1	SINDACO	Pizzonia Giuseppe	R
2	VICE SINDACO	Conidi Francesco	A
3	ASSESSORE	Caruso Giuliana	P

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Carmen Longo

Presiede l' Avv. Giuseppe PIZZONIA – Sindaco;

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione di quanto in oggetto.

Si da atto che nella presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli del responsabile del servizio e del ragioniere sotto profilo di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 d.l.vo n. 267 del 18/08/2022

Legenda:

P: Presente (In presenza)

A: Assente

R: Remoto (videoconferenza)

PIANO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' (PIAO) 2025-2027: VARIAZIONE ALLA SOTTO-SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE".

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 11.03.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 11.03.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23.05.2025 ad oggetto "Approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 227, D. Lgs. n. 267/2000";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 28.03.2025 ad oggetto "ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) – ART. 6, D.L. N. 80/2021 E ART. 6 D.M. 132/2022 - 2025-2027 (Enti con meno di 50 dipendenti)";

Dato atto che il Comune di Francavilla Angitola, attesa l'urgenza di potenziare la ormai esigua dotazione organica dell'Ente, intende procedere alla stabilizzazione dei Tis giuste indicazioni di cui alla nota della Regione CalabriaAoo REGCAL Prot. N. 560437 del 25/07/2025;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 30.07.2025 ad oggetto "Avvio delle procedure di stabilizzazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS) – Autorizzazione all'attivazione della procedura di reclutamento ex art. 16 L. 56/1987";

Ritenuto, dunque, di procedere all'aggiornamento del PIAO 2025-2027 relativamente alla sotto sezione 3.3 rubricata "*Piano triennale dei fabbisogni di personale*", come da Allegato A al presente provvedimento;

Atteso che sul presente provvedimento è stata già espletata la procedura di informazione sindacale ai sensi dell'art. 4 comma 5 del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022 così come risulta dalla nota prot. n. 2518 del 06.08.2025;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con verbale n. 7 del 28.08.2025 acquisito al prot. n. 2695 del 29/08/2025;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;

Ritenuto di provvedere;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di approvare l'aggiornamento, allegato A), alla sotto sezione 3.3. "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del P.I.A.O. 2025-2027, relativamente al fabbisogno di personale 2025-2027;

2. Di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
3. Di dare mandato ai Responsabili di settore, ciascuno per quanto di competenza, di provvedere a dare esecuzione al presente atto ed alle relative procedure dal medesimo scaturenti;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale PIAO del Dipartimento della funzione pubblica;
6. Di dare atto che l'avvio delle procedure di reclutamento previste nella Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2025-2027 e l'assunzione in servizio delle relative figure professionali sono subordinate alla verifica della disponibilità delle risorse necessarie, previo costante monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente al fine del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio, oltre che di tutti gli obblighi di legge previsti per le assunzioni;
7. Di dare atto che l'effettiva assunzione in servizio del personale prevista nel presente piano rimane condizionata alla verifica del rispetto dei tetti di spesa vigenti ed alla copertura finanziaria della spesa, da effettuare all'atto dell'adozione dei relativi provvedimenti, nonché al rispetto delle norme vigenti al momento dell'assunzione stessa;
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU e alle OO.SS.;
9. Di riservarsi di aggiornare, integrare o modificare la programmazione del fabbisogno di personale al verificarsi di mutazioni del quadro di riferimento, tali da renderlo necessario;
10. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA

(Prov. Di Vibo Valentia)

Piazza Michele Solari.9 – 89815 FRANCAVILLA ANGITOLA – Tel. 0968/722068 Fax 0968/722668-
PEC: protocollo.francavillaangitola@asmepec.it

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' (PIAO) 2025-2027:
VARIAZIONE ALLA SOTTO-SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica relativamente alla proposta n. 63 del 29/08/2025.

Per la proposta il parere è: FAVOREVOLE

Note:

Francavilla Angitola, 29/08/2025

Il Responsabile del Settore AREA FINANZIARIA
DOMENICO ARACRI



COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA

(Prov. Di Vibo Valentia)

Piazza Michele Solari.9 – 89815 FRANCAVILLA ANGITOLA – Tel. 0968/722068 Fax 0968/722668-

PEC: protocollo.francavillaangitola@asmepec.it

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' (PIAO) 2025-2027:
VARIAZIONE ALLA SOTTO-SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.
267/2000, si esprime parere di regolarità contabile relativamente alla proposta n. 63 del
29/08/2025.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note:

Francavilla Angitola, 29/08/2025

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

DOMENICO ARACRI



COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA

(Prov. Di Vibo Valentia)

Piazza Michele Solari.9 – 89815 FRANCAVILLA ANGITOLA – Tel. 0968/722068 Fax 0968/722668-
PEC: protocollo.francavillaangitola@asmepec.it

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

Il Presidente
Avv. Giuseppe PIZZONIA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmen Longo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.francavillaangitola.vv.it , dal giorno 29/08/2025 per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione
Domenico Aracri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'incaricato della pubblicazione certifica che la presente deliberazione:

- ☒ [X] è affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- ☒ [X] è stata trasmessa ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ☒ [X] è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- ☐ [] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla eseguita pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Francavilla Angitola, 29/08/2025

L'incaricato della pubblicazione
Domenico Aracri

Comune Di Francavilla Angitola (Prov. VV)
SERVIZIO PERSONALE

Aggiornamento al PIAO 2025/2027 - SEZIONE 3.3

**PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2025-2027**

Nel D.U.P.S. 2025/2027 risulta definita la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente.

Si conferma che non risultano essere presenti eccedenze di personale come disposto dall'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, Legge di stabilità 2012.

Di seguito, si rappresenta la situazione del personale ad oggi:

Dipendenti dell'Ente:

- N. 1 Funzionario E.Q. (ex Cat. D) – Area Finanziaria e Tributi – a tempo pieno ed indeterminato;
- N. 1 Istruttore (ex Cat. C) – Area Tecnica – a tempo parziale (30 ore settimanali) e determinato (ex art. 110 comma 1 Tuel);
- N. 1 Istruttore (ex Cat. C) – Area Vigilanza - a tempo pieno ed indeterminato;
- N. 3 Operatori (ex Cat. A) ex Lsu – Area Tecnica – a tempo indeterminato e part-time (25 ore settimanali);
- N. 1 Operatore (ex Cat. A) ex Lsu – Area Tecnica – a tempo pieno ed indeterminato.

Dipendenti di altra P.A.:

A seguito del pensionamento con decorrenza 1° luglio 2024 del dipendente a tempo pieno ed indeterminato Funzionario E.Q. (ex Cat. D) Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizi demografici, stato civile ed elettorale, si è reso necessario ricorrere all'utilizzo di dipendenti di altri Enti:

- n. 1 unità in convenzione ai sensi dell'art. 23 CCNL 16.11.2022 Istruttore (ex cat. C1) per n. 18 ore settimanali per n. 4 mesi (fino al 21.11.2025), rinnovabile;
- n. 1 unità in convenzione ai sensi dell'art. 23 CCNL 16.11.2022 Istruttore (ex cat. C1) per n. 12 ore settimanali fino al 31.12.2025;
- n. 1 unità di Istruttore di Vigilanza del Comune di Filadelfia per n. 18 ore settimanali fino al 31.12.2025 ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004;

Segretario Comunale in data 19.06.2025 si è risolta la convenzione di segreteria con il Comune di Vazzano (60% presso il Comune di Francavilla Angitola Capofila e 40% presso Comune di Vazzano), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2025 il Comune di Francavilla Angitola ha approvato lo schema di convenzione di segreteria con il Comune di Nocera Terinese;

E' in corso di svolgimento presso l'Ente, come già da diversi anni, un tirocinio di inclusione sociale rivolto a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga (n. 6 unità), per i quali è in corso la loro stabilizzazione, da ultimo giusta nota Regione Calabria Aoo REGCAL Prot. N. 560437 del 25/07/2025.

Nell'ultimo decennio si sono verificati numerosi pensionamenti e, pertanto, si rende necessario programmare delle assunzioni al fine di garantire i servizi essenziali ed indispensabili per la Comunità, nei limiti imposti dalla vigente normativa.

Per una corretta elaborazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2025/2027, l'attuale normativa in materia di assunzioni del personale nei Comuni prevede:

- a) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, il rispetto della sostenibilità della spesa nell'ambito dei "valori soglia" definiti in relazione alla fascia demografica dell'ente (D.L. 34/2019, art. 33 e s.m. e i. - D.M.17.03.2020);
- b) il contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, co. 557, 557bis e 557quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- c) per le forme flessibili (personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di formazione-lavoro, o altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro occasionale ex art. 54 bis d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017) la spesa non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Tale limite è derogabile fino al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (D.L. 78/2010 art. 9 c. 28). Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stanti le specifiche limitazioni.

Si procede, pertanto, alla verifica del rispetto dei suddetti requisiti:

a) Facoltà assunzionali personale a tempo indeterminato DM 17.3.2020 (Ultimo rendiconto approvato anno 2024)

Con riferimento al DM 17.03.2020, il Comune di Francavilla Angitola appartiene alla fascia demografica b) - Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti (dato rilevato al 31 dicembre del penultimo anno precedente), per i quali il "valore soglia" espresso come rapporto tra la spesa complessiva del personale e le entrate correnti è pari al 28,60% (Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020);

Con riferimento all'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2024) ed applicando le specificazioni di conteggio indicate nella Circolare interministeriale relativa al DM 17.3.2020 (par. 1.2), il valore soglia calcolato risulta pari al 20,88 %, collocando l'Ente nella fattispecie dei Comuni "virtuosi".

Il Valore soglia, come definito dal DM 17.3.2020, è dinamico e andrà verificato in conseguenza degli aggiornamenti dei dati finanziari, ai fini della sostenibilità del piano assunzionale.

Di seguito la verifica dei limiti di spesa del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2025/2027 ai sensi del DM 17.3.2020.

	ANNI		VALORE
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2024	(a)	327.287,39 € (I)
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2022		1.541.728,00 €
	2023		1.613.447,79 €
	2024		1.667.292,84 €
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			1.607.489,54 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2025		40.029,30 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	1.567.460,24 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)	20,88%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)	28,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)	32,60%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI
ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO		
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	121.006,24 €
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	448.293,63 €
Rapporto tra spesa di personale e entrate correnti in caso di applicazione incremento teorico massimo	2025 (g)	28,60%
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025 (h)	448.293,63 €

Considerato che, ai sensi l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 "A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, si verifica che il Comune di Francavilla Angitola può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato entro quest'ultimo incremento massimo teorico pari ad € 121.006,24.

b) Contenimento della spesa di personale

L'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii., stabilisce che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

L'art. 1 c. 557 quater considera quale limite per il contenimento della spesa del personale la media del triennio 2011/2013.

	Media triennio 2011/2013
Totale spesa di personale	€ 635.031,33
Totale componenti escluse	€ 76.912,53
Totale componenti assoggettate al limite ex art. 1, co. 557 L. 296/2006	€ 558.118,80

Si evidenzia il rispetto del limite di cui all'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296, e pertanto il Comune di Francavilla Angitola può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto della soglia prevista dalla tabella 1 DM 17/03/2020 ovvero per un incremento massimo teorico della spesa del personale pari ad € 121.006,24.

c) Forme flessibili

VISTO, in particolare, l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 che testualmente recita *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, gli enti non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità dell'anno 2009. (...) Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale. (...)”*.

Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”;

RICHIAMATA la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 1/SEZAUT/2017/QMIG, la quale a proposito dell'operatività del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 nell'ipotesi in cui l'ente locale non abbia effettuato assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, precisa che *“Un'interpretazione eccessivamente restrittiva, imponendo l'azzeramento di un aggregato di spesa in luogo della sua semplice riduzione, oltre a risultare eccessivamente penalizzante, finirebbe per risultare anche lesiva dell'autonomia degli enti locali, in quanto vanificherebbe quei margini di scelta tra le varie tipologie di spesa, nel rispetto del limite complessivo, che la stessa Consulta, nella richiamata sentenza n. 173/2012, ha ritenuto indefettibili. Inoltre, il ricorso a queste forme contrattuali non può essere precluso indipendentemente dall'osservanza o meno, da parte dell'ente, dei vincoli di spesa ed assunzionali vigenti, in quanto ciò impedirebbe il ricorso ad una modalità organizzativa che, in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 36, mira a sopperire a carenze temporanee di personale necessario e a garantire, soprattutto nei piccoli comuni, la continuità dell'attività istituzionale. Con il conseguente risultato che, anche per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali, sarebbe unicamente consentita la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, sempre che ne sussistano i margini assunzionali”*. Pertanto, la Corte dei conti conclude affermando che *“ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”*;

DATO ATTO che questo Comune non ha mai sostenuto spese di personale con contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009 o nel triennio 2007-2009;

RILEVATA, pertanto, in ossequio a quanto disposto dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 1/SEZAUT/2017/QMIG, la necessità di individuare un nuovo parametro di riferimento per sostenere spese di personale con contratti di lavoro flessibile, previa idonea motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze eccezionali e temporanee, nonché ai servizi indispensabili da garantire;

PRECISATO che nel caso di specie sussistono tutte le ragioni ed i presupposti per determinare un nuovo parametro di riferimento per lavoro flessibile quale limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i.:

- non avendo questo Comune mai sostenuto spese di personale con contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009 o nel triennio 2007-2009;
- dovendosi evitare la paralisi delle funzioni dell'ufficio amministrativo e dei servizi esterni e, pertanto, servizi essenziali per l'utenza;
- accertata l'inesistenza, nell'organico comunale di altro personale che possa garantire quanto in questione;
- accertata la disponibilità di risorse, potendosi utilizzare quelle che residuano dai disposti pensionamenti dei dipendenti comunali;
- accertato il rispetto del limite di spesa del personale di cui al triennio 2011/2013;

RITENUTO, per le motivazioni precedentemente espresse e in ossequio a quanto disposto dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 1/SEZAUT/2017/QMIG, di dover individuare il limite di spesa su base annua per il reclutamento di personale con contratti di lavoro flessibile per le annualità successive nella spesa che sarà effettivamente sostenuta per le stesse finalità nella misura strettamente necessaria a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi essenziali per l'Ente.

PIANO ASSUNZIONI 2025/2027

Per l'annualità 2025:

Si prevede:

- di non procedere all'assunzione di n. 1 unità di Operatore (ex cat. A) a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato per un anno – Procedura già avviata nel 2024, avendo l'Ente intrapreso il percorso di stabilizzazione dei Ti
- l'assunzione di n. 1 unità di Istruttore (ex Cat. C) a tempo pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato – Area Amministrativa, procedura attualmente in corso (fase della mobilità obbligatoria art. 34 bis D. Lgs. n. 165/2001);
- l'assunzione di n. 1 unità di Istruttore direttivo (ex Cat. D) a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato – Area Finanziaria e Tributi, procedura attualmente in corso (fase della mobilità obbligatoria art. 34 bis D. Lgs. n. 165/2001);
- l'assunzione di n. 6 unità di Operatore (ex Cat. A) a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato: n. 3 Area Tecnica; n. 2 Area Amministrativa; n. 1 Area Finanziaria e Tributi.

Per l'annualità 2026 si prevede di portare avanti le procedure assunzionali previste e non concluse nel 2025.

Per l'annualità 2027 al momento non sono previste nuove assunzioni.

Mobilità obbligatoria e volontaria.

Resta obbligatoria la comunicazione preventiva all'avvio delle procedure di assunzione prevista dall'art. 34bis del D. Lgs. 165/2001.

Per le assunzioni di n. 6 Operatori (18 ore settimanali), (stabilizzazione Tis), tramite il Centro per l'impiego l'Ente si avvale della facoltà di non attivare la mobilità volontaria, tenuto conto che il D.L. n. 202/2024 come convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025 n. 15 ha prorogato fino al 31.12.2025 la deroga agli obblighi in materia di mobilità volontaria propedeutica alle assunzioni.

Rapporti di lavoro a tempo parziale.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.2018: *Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.*

Tempo determinato

In riferimento al limite quantitativo inerente i rapporti a tempo determinato sancito dall'art. 23 del D. Lgs. n. 81/2015 (20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione), il rispetto di tale limite sarà verificato di volta in volta, atteso che il detto limite non è assoluto, ma vi sono delle esenzioni, previste dal comma 2 del medesimo articolo (come, a titolo esemplificativo, i lavoratori con età superiore ai 50 anni e i lavoratori reclutati per la sostituzione del personale assente), oltre che dal comma 4 dell'art. 60 del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022, come per esempio dalla *lett. a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti.*

Comune Di Francavilla Angitola (Prov. VV)
SERVIZIO PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ALLA DATA DEL 01.08.2025

Area	Posti coperti alla data del 01.08.2025		Posti da coprire per effetto del presente piano	
	FT	PT	FT	PT
Area dei funzionari e delle EQ	1			1 (18 ore settimanali)
Area degli istruttori	1	4 (a tempo determinato)	1	
Area degli operatori esperti				
Area degli operatori		4		6 (18 ore settimanali)
TOTALE	2	8	1	7

PIANO OCCUPAZIONALE 2025-2027

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025

N. e ex Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹						Costo annuo
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	Utilizzo graduatorie di altri Enti	
n. 1 ex Cat. C	Istruttore	Amministrativo	FT						X	€ 30.672,92
n. 1 ex Cat. D	Istruttore direttivo	Finanziario e Tributi	PT (18 ore settimanali)						X	€ 16.495,10
n. 3 ex Cat. A	Operatore	Tecnico	PT (18 ore settimanali)		X					€ 0,00 Assunzione etero finanziata con contributo regionale per € 54.000,00 cadauno fino al 2029
n. 1 ex Cat. A	Operatore	Finanziario e Tributi	PT (18 ore settimanali)		X					€ 0,00 Assunzione etero finanziata con contributo regionale per € 54.000,00 cadauno fino al 2029

n. 2 ex Cat. A	Operatore	Amministrativo	PT (18 ore settimanali)		X					€ 0,00 Assunzione etero finanziata con contributo regionale per € 54.000,00 cadauno fino al 2029
COSTO COMPLESSIVO										€ 47.168,02

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2025

N. e ex Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						Costo annuo
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.		
==	===									==
COSTO COMPLESSIVO										===

1 Fatto salvo il rispetto del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria di cui agli articoli 30 e 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001. Per le assunzioni di n. 6 Operatori (18 ore settimanali), (stabilizzazione Tis), tramite il Centro per l'impiego l'Ente si avvale della facoltà di non attivare la mobilità volontaria, tenuto conto che il D.L. n. 202/2024 come convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025 n. 15 ha prorogato fino al 31.12.2025 la deroga agli obblighi in materia di mobilità volontaria propedeutica alle assunzioni.

Per l’annualità 2026 si prevede di portare avanti le procedure assunzionali previste e non concluse nel 2025.

Per l’annualità 2027 al momento non sono previste nuove assunzioni.



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro

Direzione Generale

A tutti i Comuni della Calabria

Oggetto: Stabilizzazione dei tirocinanti ex percettori di mobilità in deroga – Riscontro al documento dei Sindaci del 23 luglio 2025

Egregi Sindaci

sono state rilevate, da parte di alcuni Enti, osservazioni e richieste di approfondimento in merito alla procedura di stabilizzazione dei tirocinanti già percettori di mobilità in deroga.

Riteniamo doveroso, nel rispetto del ruolo che ciascun livello istituzionale ricopre, fornire chiarimenti puntuali, ribadendo fin da subito che ogni azione intrapresa dalla Regione Calabria è stata costruita in modo trasparente, condiviso e, soprattutto, in coerenza con l'obiettivo della Giunta Regionale di contrasto al precariato e svuotamento del bacino *de quo*.

1. In riferimento al termine del 31 luglio 2025

Il termine fissato non è arbitrario, ma è stato definito in coerenza con le risorse disponibili e i vincoli imposti dai programmi finanziari (PR Calabria e Fondo Nazionale).

È importante ricordare che il termine è stato oggetto di più proroghe nel tempo, proprio su richiesta dei Sindaci, al fine di consentire a tutti gli Enti Locali di completare i necessari adempimenti amministrativi.

Va inoltre evidenziato che non esiste alcuna norma nazionale che consenta ulteriori proroghe dei tirocini in essere oltre la data stabilita, né sotto il profilo giuridico né sul piano finanziario.

Il proseguimento dei tirocini, in assenza di una prospettiva di stabilizzazione o di un percorso attivo, risulterebbe non solo inefficace, ma privo di legittimità.

La copertura finanziaria è garantita per un periodo di quattro anni, fino al 2029 come da DGR 332/2025 (Allegato 1) e, da ultimo, DGR 362/2025 (Allegato 2).

Il termine del 31 luglio 2025 riveste carattere dirimente, in quanto consente di individuare – per differenza – il bacino dei tirocinanti che sarà avviato a specifici percorsi di formazione e riqualificazione.

Resta salva la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche non utilizzatrici di potersi avvalere delle medesime misure agevolate per la stabilizzazione e, pertanto, di poter procedere a contrattualizzare i soggetti che non verranno assunti dagli altri Enti pubblici ospitanti.



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro

Direzione Generale

2. In riferimento ai tempi per gli adempimenti amministrativi e di programmazione

Preso atto delle difficoltà tecniche legate all'adeguamento dei documenti di programmazione (DUP, PIAO) e alla necessità di acquisire pareri e informative sindacali la Regione intende fornire indicazioni operative di seguito riportate.

Occorre premettere che l'avvio del percorso non richiede la formalizzazione immediata dell'assunzione, ma solo l'adozione dell'atto amministrativo di avvio delle procedure di stabilizzazione che consenta l'attivazione delle procedure previste dall'art. 16 della Legge 56/87.

La Regione Calabria ha avviato in ultimo, con DGR 332/2025 e successivamente con DGR n. 362/2025, un piano straordinario per la stabilizzazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS), già percettori di mobilità in deroga. Il piano prevede per ciascun tirocinante assunto un contributo regionale pari a 54.000 euro, finalizzato a sostenere gli Enti pubblici nel percorso di assunzione.

Il percorso si può articolare in più fasi, ma quella relativa all'adozione del suddetto atto amministrativo è la più importante in quanto rappresenta la condizione per accedere concretamente al percorso di stabilizzazione.

Delibera di avvio delle procedure di stabilizzazione (entro e non oltre il 31 luglio 2025)

Il Comune deve adottare una delibera di Giunta che:

- esprima la volontà di stabilizzare i TIS attualmente in servizio presso l'Ente;
- indichi quanti tirocinanti si intende stabilizzare;
- autorizzi formalmente l'attivazione della procedura di reclutamento tramite art. 16 della Legge n. 56/1987, in collaborazione con i Centri per l'Impiego;
- richiami l'impegno economico regionale (54.000 euro per ciascun TIS, DGR 332/2025 e DGR 362/2025);
- autorizzi l'aggiornamento del PIAO, in particolare della sezione relativa al fabbisogno di personale;
- espliciti l'intenzione di chiedere al Centro per l'Impiego competente per territorio l'applicazione di criteri premiali per valorizzare l'esperienza maturata dai TIS presso l'Ente, in coerenza con quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale per il reclutamento tramite art. 16 della Legge 56/1987;
- prenda atto della deroga normativa prevista dalla Legge di Bilancio 2024, che consente l'assunzione anche in sovrannumero, purché nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- assuma l'impegno di adempiere alla sottostante fase attuativa e ad eventuali altri adempimenti normativamente previsti entro, e non oltre, il 31 agosto p.v.



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro

Direzione Generale

Questa fase deve concludersi tassativamente entro il 31 luglio 2025, poiché consente alla Regione di determinare, per differenza, il numero di tirocinanti che non saranno stabilizzati nella prima fase e che verranno quindi avviati a formazione.

La conclusione di questa fase consente, altresì, al Governo regionale la definizione di ulteriori misure per i soggetti che non dovessero essere coinvolti nei percorsi di stabilizzazione.

Una volta adottato l'atto di avvio delle procedure di stabilizzazione, l'Amministrazione dovrà procedere alle fasi attuative necessarie per rendere effettiva l'assunzione.

Parere di regolarità contabile

Da acquisire dopo la delibera di avvio delle procedure di stabilizzazione, per attestare:

- la sostenibilità finanziaria dell'operazione;
- l'avvenuta o programmata iscrizione a bilancio;
- l'equilibrio di bilancio triennale, anche considerando il contributo regionale.

Parere del Revisore dei Conti

Anch'esso da acquisire successivamente, per confermare la regolarità contabile e la compatibilità dell'assunzione con gli equilibri finanziari dell'Ente.

Aggiornamento del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione)

L'aggiornamento della sezione "Fabbisogno del personale" con:

- inserimento delle assunzioni dei TIS;
- indicazione di durata, profilo professionale, orario di lavoro;
- verifica del rispetto dei vincoli di spesa e capacità assunzionale;
- richiamo alla normativa vigente in materia (DL 34/2019, DPCM 17/3/2020 e Legge di Bilancio 2024).

Questa attività dovrà concludersi entro e non oltre il 31 agosto p.v..

Ad ogni buon fine si allega alla presente bozza di delibera di atto di avvio della procedura di stabilizzazione che le Amministrazioni potranno utilizzare. (Allegato 3)

3. In riferimento agli Enti in dissesto e pre-dissesto

Anche gli Enti locali in condizione di dissesto o pre-dissesto finanziario possono aderire al percorso di stabilizzazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS), già percettori di mobilità in deroga, secondo quanto previsto dalla DGR n. 362 del 23 luglio 2025.



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro

Direzione Generale

In questi casi, il percorso segue la medesima logica, ma prevede l'obbligo aggiuntivo di ottenere l'autorizzazione della COSFEL, come stabilito dall'art. 33 del DL 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019, e dai DPCM applicativi.

Delibera di avvio delle procedure di stabilizzazione (entro e non oltre il 31 luglio 2025)

Delibera di Giunta Comunale

L'Ente deve approvare una delibera di Giunta, entro e non oltre il 31 luglio 2025, contenente:

- indicazione del numero di tirocinanti che si intende stabilizzare;
- autorizzazione all'attivazione della procedura di cui all'art. 16 della L. 56/1987;
- richiamo al contributo regionale previsto (54.000 euro per ciascun TIS, erogato fino al 2029);
- l'obbligo di presentare richiesta di autorizzazione alla COSFEL, come previsto dalla normativa per gli Enti in condizioni di riequilibrio;
- avvio del procedimento di aggiornamento del PIAO, nella parte relativa al fabbisogno del personale;
- riconoscimento dell'applicabilità della deroga prevista dalla Legge di Bilancio 2024 (assunzioni in sovrannumero, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e previa autorizzazione ministeriale).

Trasmissione della richiesta alla COSFEL

Dopo l'adozione della delibera, il Comune deve trasmettere istanza formale alla COSFEL, corredata da:

- deliberazione adottata;
- relazione tecnica e finanziaria che dimostri la sostenibilità economica delle assunzioni, anche tenuto conto del contributo regionale;
- parere del responsabile finanziario e cronoprogramma delle assunzioni previste;
- indicazione dell'avvenuto o previsto aggiornamento del PIAO;
- eventuali allegati richiesti dai modelli standard del Ministero dell'Interno.

La COSFEL valuterà la richiesta e si pronuncerà con apposita autorizzazione, condizione indispensabile per procedere.

Pareri interni e PIAO

Dopo aver ottenuto il parere della COSFEL, l'Ente dovrà:



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro

Direzione Generale

- acquisire il parere di regolarità contabile;
- acquisire il parere del Revisore dei Conti;
- procedere all’aggiornamento della sezione del PIAO, con:
 - l’inserimento delle assunzioni previste;
 - la specifica di orario, durata e profilo dei TIS;
 - il richiamo al parere COSFEL e ai riferimenti normativi (L. 56/1987, DL 34/2019, Legge di Bilancio 2024);
 - la dichiarazione di rispetto dell’equilibrio finanziario.

Ad ogni buon fine si allega alla presente bozza di delibera di atto di avvio della procedura di stabilizzazione che le Amministrazioni potranno utilizzare. (Allegato 4) unitamente al parere della COSFEL (Allegato 4 bis).

4. In riferimento alle risorse finanziarie

Le risorse destinate alla stabilizzazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS) sono state già programmate dalla Regione Calabria

È utile ricordare che l’importo inizialmente previsto era pari a 25.000 euro per ciascun tirocinante. Su esplicita richiesta dei Sindaci e dell’ANCI, l’importo è stato incrementato a 40.000 euro. Successivamente, su indirizzo del Governo regionale, grazie a un’attività di ripianificazione regionale e ottimizzazione delle fonti finanziarie (in particolare mediante il POC 2014–2020 e la flessibilità del PR 21–27), la quota è stata definitivamente aumentata a 54.000 euro per ciascuna unità.

5. In riferimento alla chiarezza normativa e operativa

La Regione ha adottato una serie di atti amministrativi – tra cui la DGR 332/2025, la DGR 362/2025 e le circolari esplicative del Dipartimento di cui al Prot. n. 425193 del 11/06/2025 (Allegato 5) e Prot. n. 442057 del 17/06/2025 (Allegato 6) – che costituiscono un quadro giuridico e contabile conforme alle norme nazionali, incluso il rimando all’articolo 132 della L. 30 dicembre 2024, n. 207, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, che ha modificato l’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 che ha introdotto la possibilità di procedere alle assunzioni in deroga dei tirocinanti.



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro

Direzione Generale

6. In riferimento al criterio di assegnazione e inquadramento

Applicazione dell'art. 16 della Legge 56/1987 – Avviamento a selezione tramite i Centri per l'Impiego.

Ai fini della stabilizzazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS) già percettori di mobilità in deroga, l'unica procedura attualmente ammessa dalla normativa vigente è quella prevista dall'articolo 16 della Legge 56/1987.

Tale norma consente ai Comuni e agli altri Enti pubblici di richiedere al Centro per l'Impiego (CPI) territorialmente competente l'avvio di una procedura di selezione semplificata e senza concorso, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale per profili esecutivi, per i quali è sufficiente il possesso della sola licenza della scuola dell'obbligo (es. ex categoria B) e non è richiesto il diploma o la laurea.

In Calabria, la procedura è stata riconosciuta e disciplinata in modo puntuale attraverso i Decreti Dirigenziali regionali n. 1094/2018 (Allegato 7) e n. 7086/2022 (Allegato 8), che ne regolano:

- le modalità operative;
- i criteri di selezione automatica (anzianità di disoccupazione, reddito, carichi familiari);
- le possibilità di applicare punteggi premiali per valorizzare esperienze pregresse, come i tirocini TIS svolti presso lo stesso Ente.

Questa modalità è stata già applicata con successo da pubbliche amministrazioni calabresi, che hanno proceduto all'assunzione di personale, ad esempio, nel profilo di coadiutore amministrativo, nel rispetto della normativa e in collaborazione con i CPI competenti.

Con la presente nota si intende fornire le informazioni utili alle Amministrazioni Pubbliche calabresi per la corretta attivazione della procedura, al fine di procedere alla stabilizzazione dei propri TIS in piena coerenza con le disposizioni regionali e nazionali, tutelando al tempo stesso la legittimità, la trasparenza e la sostenibilità dell'intervento.

Passaggi operativi

Il procedimento prevede una serie di step precisi, a cui ogni Ente dovrà attenersi:

1. Richiesta di avviamento: l'Amministrazione trasmette al Centro per l'Impiego la richiesta formale, indicando:
 - il numero di unità da assumere;
 - il profilo professionale;
 - il tipo di contratto (tempo indeterminato);
 - l'orario settimanale previsto (Part time);



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro

Direzione Generale

- eventuali criteri premiali oggettivi richiesti per la selezione.
- 2. Pubblicazione dell'avviso: il CPI pubblica un avviso pubblico, definendo i requisiti e le modalità di partecipazione.
- 3. Formazione della graduatoria: la selezione avviene in modo automatizzato e trasparente, sulla base di criteri oggettivi definiti a livello nazionale e regionale, quali:
 - anzianità di iscrizione nelle liste di disoccupazione;
 - condizioni economiche e familiari (ISEE, carichi familiari);
 - altri elementi previsti dalla normativa.
- 4. Attribuzione di punteggi premiali: su richiesta motivata dell'ente, il CPI può attribuire un punteggio aggiuntivo ai candidati che abbiano già svolto un tirocinio TIS presso il Comune stesso, purché in coerenza con il profilo messo a selezione.
- 5. Assunzione: il Comune procede all'assunzione dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti autorizzati dal bilancio e dalla capacità assunzionale.

Criteri premiali e valorizzazione dell'esperienza TIS

Come previsto dai DDG regionali n. 1094/2018 e n. 7086/2022, i Comuni possono richiedere al CPI di attribuire un punteggio aggiuntivo ai candidati che abbiano già svolto un tirocinio TIS presso lo stesso ente. Questo meccanismo ha l'obiettivo di valorizzare l'esperienza pregressa e l'impegno già dimostrato nell'ambito delle politiche di inclusione sociale.

Tuttavia, tale punteggio aggiuntivo:

- non è automatico, ma deve essere richiesto esplicitamente dal Comune;
- deve essere oggettivamente motivato, e coerente con il profilo richiesto nel bando.

Collegialità e trasparenza nella definizione dei criteri

È fortemente consigliato che i criteri premiali siano:

- definiti in modo trasparente e motivato;
- formalizzati nella richiesta al CPI;

Ruolo del CPI e supporto operativo

I Centri per l'Impiego:

- gestiscono l'intera procedura di avviamento;
- garantiscono trasparenza, tracciabilità e imparzialità nella selezione;
- forniscono supporto agli Enti nella definizione tecnica degli avvisi e dei criteri.



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro

Direzione Generale

Si evidenzia che, come indicato all'articolo 11 del Regolamento Regionale approvato con D.D.G. n. 7086/2022, le Pubbliche Amministrazioni entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento convocano i lavoratori alle prove selettive, secondo l'ordine di graduatoria comunicato, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse. Alle operazioni di Selezione e prove d'idoneità provvede l'Amministrazione richiedente.

È pertanto utile che le Amministrazioni Pubbliche stabiliscano tempestivamente un contatto con il CPI territoriale, per predisporre congiuntamente la richiesta di avviamento e verificare i tempi tecnici di pubblicazione dell'avviso.

Fatto salvo quanto già indicato, si rappresenta che in caso di mancata adozione degli atti richiesti nei termini e nei contenuti suddetti, troverà applicazione quanto deliberato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 362/2025.

Responsabile del Procedimento

Cosimo Marra

f.to

Dirigente del Settore 2

Bruno Zito

f.to

Dirigente Generale

Fortunato Varone

f.to



COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA

(Prov. di Vibo Valentia)

Piazza Michele Solari, 9 – 89815 Francavilla Angitola – Tel. 0968/722068 Fax 0968/722668

Prot. n. 2518

Francavilla Angitola, 06/08/2025

Ai componenti la delegazione trattante di parte sindacale

R.S.U.

Sede

CGIL FP

fp@pec.cgilareavastaczkrvv.it

CISL FP

cislfp.magnagraecia@pec.it

UIL FPL

vibo.valentia@pec.italuil.it

C.S.A. CISAL

csaralvibovalentia@pec.it

OGGETTO:

Programmazione fabbisogno del personale 2025-2027. Informativa.

In riferimento all'oggetto, si trasmette proposta "Piano dei fabbisogni del personale 2025-2027" per la prescritta informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Domenico Aracri





COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

PARERE DELL'ORGANO DI
REVISIONE

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO
DI PERSONALE 2025/2027

Verbale n. 7 Del 28/08/2025

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Lida Avolio

Comune di Francavilla Angitola - Protocollo n. 2695/2025 del 29/08/2025

Oggetto: Trasmissione parere PIAO Triennale del Fabbisogno del personale 2025/2027 (Oggetto c

Firmato digitalmente da: AVOLIO LIDA --- AVOLIO LIDA --- AVOLIO LIDA --- AVOLIO LIDA --- AVOLIO LIDA/

AVOLIO LIDA
29/08/2025
08:07:13
GMT+01:00

Il Revisore Unico del Comune di Francavilla Angitola nella persona della dott.ssa Lida Avolio, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 10 del 28.03.2025

Ricevuta in data 06.08.2025 la bozza di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: *PIANO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' (PIAO) 2025-2027: VARIAZIONE ALLA SOTTO-SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE;*

Premesso che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamati in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*, il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente

Comune di Francavilla Angitola - Protocollo n. 2695/2025 del 29/08/2025
Oggetto: Trasmissione parere Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2025/2027 (Oggetto c
Firmato digitalmente da: AVOLIO LIDA --- AVOLIO LIDA --- AVOLIO LIDA --- AVOLIO LIDA --- AVOLIO LIDA/



- l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Vista la deliberazione di GC n. 24 del 28.03.2025 avente ad oggetto
ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(PIAO) – ART. 6, D.L. N. 80/2021 E ART. 6 D.M. 132/2022 - 2025-2027

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: AVVIO
DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEI TIROCINANTI DI
INCLUSIONE SOCIALE (TIS) – AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE
DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO EX ART. 16 L. 56/1987.

Visti, in particolare:

- il piano occupazionale 2025/2027 delle assunzioni a tempo indeterminato;
- il calcolo del limite di spesa per assunzioni a tempo indeterminato relative all'anno 2025;

PRESO ATTO E RILEVATO

che:

- a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- b) è stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;
- c) L'Ente ha rispettato il limite di spesa di personale sostenuto nel triennio

2011/2013 (art. 1 comma 357 della Legge 27/12/2006 n. 246)
Comune di Francavilla Angitola - Protocollo n. 2695/2025 del 29/08/2025
Oggetto: Trasmissione parere Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2025/2027 (Oggetto c
Firmato digitalmente da: AVOLIO LIDA --- AVOLIO LIDA --- AVOLIO LIDA --- AVOLIO LIDA --- AVOLIO LIDA/



d) Nella bozza di deliberazione sottoposta all'attenzione del presente parere, nonché nella deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 30 luglio 2025, viene espressamente richiamato l'impegno economico assunto dalla Regione Calabria, pari ad € 54.000,00 per ciascun lavoratore TIS (Tirocinante di Inclusione Sociale) stabilizzato. Tale impegno trova fondamento nelle disposizioni contenute nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 332/2025 e n. 362/2025, le quali disciplinano le modalità di cofinanziamento regionale a sostegno dei percorsi di stabilizzazione dei TIS, in conformità agli indirizzi strategici in materia di politiche attive del lavoro e inclusione socio-lavorativa.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2020;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, del d.Lgs. n. 267/2000 (Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria e Parere di regolarità tecnica);

ACCERTA

- 1) che la modifica proposta della *sotto-sezione 3.3 "piano triennale dei fabbisogni di personale del piano integrato di organizzazione e attività (PIAO) 2025-2027 rientra nei vincoli imposti dalla soglia di spesa per il*

personale determinata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 2695/2025 del 29/08/2025

Oggetto: Trasmissione parere Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2025/2027 (Oggetto c
Firmato digitalmente da: AVOLIO LIDA --- AVOLIO LIDA --- AVOLIO LIDA --- AVOLIO LIDA --- AVOLIO LIDA/

- 2) un rapporto tra spesa del personale a rendiconto 2024 e entrate correnti inferiore al valore soglia per fascia demografica di cui alla tabella 1 dell'art. 4 decreto del 17.3.2020 (fascia demografica b - popolazione compresa tra 1.000 e 1.999 abitanti al 31.12.2024), pari al 28,60%, con conseguente possibilità per il medesimo di avvalersi degli incrementi di spesa per assunzione del personale previsti dall' art. 4, comma 2 del Decreto 17.03.2020;
- 3) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito, fatto salvo il contributo economico regionale contenuto nelle DGR n. 332/2025 e n. 362/2025 per l'importo di euro 54.000,00 per ciascun TIS stabilizzato;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere *FAVOREVOLE* sulla bozza di deliberazione di Giunta Comunale ricevuta in data 06.08.2025 avente ad oggetto: PIANO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' (PIAO) 2025-2027: VARIAZIONE ALLA SOTTO-SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE;

Il Revisore dà atto che si potrà procedere alle assunzioni del personale di cui in narrativa a condizione che:

- vengano rispettati i limiti di spesa di cui alla normativa vigente;
- vengano rispettate le disposizioni relative all'approvazione del bilancio di previsione del rendiconto di gestione e dell'invio dei dati relativi ai suddetti atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del D.L 113/2016;
- venga rispettato l'impegno economico di cui al precedente punto 3).

ASSEVERA

Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2025/2027 del Comune di Francavilla Angitola a seguito della modifica proposta alla *sotto-sezione 3.3 "piano triennale dei fabbisogni di personale del piano integrato di organizzazione e attività (PIAO) 2025-2027*.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Lida Avolio



AVOLIO LIDA
29.08.2025
08:02:13
GMT+01:00